



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LINEE GENERALI D'INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ 2016-2018 e INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che "le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)";
- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'ANVUR, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

VISTO l'art. 2, comma 5, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei;

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che "i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario";

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'articolo 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero;

VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli artt. 10 e 13 prevede la redazione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di valutazione;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che "il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (...)";



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DM con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del contributo di cui alla L. n. 243/1991 per le Università non statali.

Art. 6 – Accredimento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi

1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 è fatto divieto di proporre l'istituzione di nuove università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010.
2. Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello Internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i corsi di studio internazionali, nonché per gli altri corsi e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
3. Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi da parte delle Istituzioni universitarie già esistenti a partire dall'anno accademico 2017/2018.

Art. 7 – Programmazione del personale docente

1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui all'art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018 nell'ambito del dPCM 7 luglio 2016, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 49/12.
2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett C (giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A tal fine, l'articolo 4, comma 1, del DM n. 963/2015 è sostituito con il seguente: "Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia".

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del Decreto Ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2019 - 2021.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini